

POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA MODULO DI RICHIESTA SERVIZIO
Il seguente modulo di richiesta del servizio dovrà essere compilato e rispedito entro il 27/08/2021
 a STUDIO QZ S.R.L. al numero di fax **+39 051 231743** oppure all' indirizzo mail **info@qzbroker.it**
Si prega di compilare in stampatello – ModenaFiere declina ogni responsabilità in caso di compilazioni illeggibili o incomplete

Ragione Sociale dell'azienda espositrice

Indirizzo completo CAP

Città prov. Nazione

Telefono Fax cell email

e-mail amministrativa P.I. C.F.
obbligatoria obbligatoria obbligatoria

dati per l'invio della fattura elettronica:

codice destinatario |___|___|___|___|___|___|___| oppure PEC

responsabile dei contatti Sig. Cell. email

COPERTURA ASSICURATIVA A CURA DEGLI ORGANIZZATORI

Pad Stand

INFORMAZIONE IMPORTANTE:

La partecipazione alla manifestazione comporta l'attivazione delle seguenti garanzie assicurative senza alcun onere aggiuntivo:

A) Garanzia All Risks per danni materiali e diretti ad arredamento, allestimento, attrezzature e merci nello stand, esclusi danaro, valori, preziosi e simili: € 10.000,00 a primo rischio assoluto (inclusi incendio e furto) con **franchigia assoluta** di € 100,00 per ogni danno;

B) Garanzia di responsabilità civile:

massimale unico di € 10.000.000,00 per la R.C.T. e di € 3.000.000,00 con il limite di € 2.000.000,00 per persona per la R.C.O.

Vedere il retro del presente modulo per ulteriori precisazioni.

INVITIAMO A LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE PER I CASI DI FURTO RIPORTATE SUL RETRO

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A CURA DELL' ESPOSITORE

E' FACOLTA' DELL' ESPOSITORE, SECONDO LA PROPRIA AUTONOMA VALUTAZIONE, RICHIEDERE UNA INTEGRAZIONE ALLA COPERTURA "ALL RISKS" DI CUI SOPRA, COMPILANDO LA SEGUENTE SEZIONE:

E' FACOLTA' DELL'ESPOSITORE, SECONDO LA PROPRIA AUTONOMA VALUTAZIONE, RICHIEDERE UN'INTEGRAZIONE

ALLA COPERTURA ALL RISKS DI CUI SOPRA COMPILANDO LA SEGUENTE SEZIONE:

GARANZIA ALL RISKS		
Somma da assicurare in eccedenza a € 10.000 già garantiti:		
€.....	Tasso 0,15 pro-cento	Premio €.....
Nota: capitale massimo assicurabile per singolo mezzo di trasporto: € 400.000,00		
N.B.: PREMIO MINIMO PER OGNI RICHIESTA DI INTEGRAZIONE: € 40,00		
La Ditta intestata, che sottoscrive il presente ordine di assicurazione, per consentire l'attivazione della garanzia integrativa acclude assegno circolare non trasferibile intestato a: Area Broker & QZ Consulting s.r.l. per €..... corrispondente al premio dovuto per le garanzie richieste.		
In alternativa acclude copia bonifico intestato a Area Broker & QZ Consulting s.r.l. effettuato:		
- per Ditte italiane sul c/c IT94S0538712800000002601929		
- per Ditte estere sul c/c IT94S0538712800000002601929 - BIC BPMOIT22XXX		
N.B.: LA PRESENTE RICHIESTA, CORREDATA DI PAGAMENTO, DEVE PERVENIRE ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE		
Data,	Firma	

DA INVIARE FIRMATO A MEZZO POSTA O A MEZZO FAX A:

AREA BROKER & QZ CONSULTING s.r.l. Via Amendola, 12 40121 Bologna Tel. +39 051 232 386 - Fax +39 051 231 743

C) RESPONSABILITA' CIVILE

A) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto costoro siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare agli Assicurati da fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere.

B) Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

L'Assicuratore risponde delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabili verso i prestatori di lavoro subordinato da loro dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati, i lavoratori interinali e quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi:

- non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro,
- assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, nonché ai sensi del Dlgs. 23/02/2000 n° 38 per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite:

- dall'I.N.A.I.L. ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni, nonché per gli effetti del Dlgs.23/02/2000 n° 38;
- dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1982 n. 222.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con obblighi dell'assicurazione di legge.

La garanzia è comunque limitata ad eventi verificatisi nell'ambito del quartiere fieristico o degli altri spazi a disposizione. Non sono considerati terzi:

- a) il legale rappresentante dell'Assicurato;
- b) i dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

La garanzia è estesa anche alla responsabilità civile personale dei dirigenti, quadri, dipendenti, lavoratori interinali e collaboratori occasionali degli Assicurati per danni cagionati a terzi, esclusi gli Assicurati stessi, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- f) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 c.c..

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- g) da detenzione o impiego di esplosivi;
- h) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente.

Per qualsiasi ulteriore informazione potrete rivolgervi a:

QZ Studio di Consulenza Assicurativa s.r.l.

Via Amendola, 12 40121 Bologna - Tel. +39 051 232 386 - Fax +39 051 231 743 - E-mail: info@qzbroker.it